SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Castelgrande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 aprile 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Castelgrande (Potenza) è stato sciolto per decadenza del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto dell'11 aprile 2006, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dottor Francesco Mauceri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Castelgrande (Potenza) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 11 aprile 2006, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castelgrande (Potenza), ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa della decadenza del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, sette consiglieri, su dodici assegnati dalla legge all'ente, hanno presentato personalmente le proprie dimissioni dalla carica, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 agosto 2006, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto le dimissioni della metà più uno dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Potenza, con provvedimento n. 15541/EE.LL./Area II del 21 agosto 2006, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto dell'11 aprile 2006, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Castelgrande (Potenza) nella persona del dottor Francesco Mauceri.

Roma, 1° settembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A08641

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Balangero, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Balangero (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Balangero (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giovanni Russo è nominato commisario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale dì Balangero (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 19 agosto 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2006005605-Area II del 21 agosto 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Balangero (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giovanni Russo.

Roma, 1° settembre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A08642

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 settembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 i territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto sono stati interessati da eventi meteorologici di particolare intensità che hanno causato allagamenti, mareggiate, esondazioni di fiumi e torrenti e diffusi dissesti idrogeologici con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno provocato gravi danni ad infrastrutture viarie e ferroviarie, a strutture pubbliche e private, a beni mobili, ad attività produttive, nonché gravi disagi alla popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che dette situazioni di emergenza, per intensità ed estensione, non sono fronteggiabili con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note delle regioni Liguria e Marche rispettivamente del 15 e del 18 settembre 2006;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 settembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A08677

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2006.

Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, i posti annualmente a concorso, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della prefata legge, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere;

Visto l'art. 16, comma 3, della citata legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, siano determinate le procedure di selezione relative ai suddetti concorsi e che le amministrazioni interessate, nella formazione delle graduatorie, tengano conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attività affini a quelli propri della carriera per cui è stata fatta domanda di accesso nonché delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. prof. Vincenzo Visco è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo IV della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Art. 2.

Programmazione dei reclutamenti

1. Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato in base ai dati risultanti dalla programmazione quinquennale scorrevole dei reclutamenti, di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, formulata secondo il modello di cui all'allegato 1.

2. Il numero dei posti messi annualmente a concorso, determinato con le modalità di cui al comma 1, può subire variazioni per esigenze non valutabili né prevedibili al momento della predisposizione della programmazione quinquennale scorrevole nonché di sopravvenute necessità di ripianamento degli organici dei ruoli del personale della Guardia di finanza.

Art. 3.

Bando di concorso

1. Nel bando di concorso, indetto con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, sono stabiliti:

a) il numero dei posti messi a concorso, distinti per il contingente ordinario e il contingente di mare, con la specificazione del numero di allievi finanzieri da ammettere direttamente ai corsi di formazione, di cui all'art. 6, e del numero di allievi finanzieri da ammettere ai predetti corsi di formazione al termine della ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate;

b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

c) la data entro cui devono essere posseduti i requisiti previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;

d) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove selettive;

e) la composizione della commissione giudicatrice, presieduta e formata da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione;

f) i titoli da valutare e il relativo punteggio;

g) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili e i titoli preferenziali;

h) i casi di esclusione dal concorso e le modalità di impugnazione dei relativi provvedimenti;

i) le modalità di formazione delle graduatorie di merito.

2. Al fine di consentire il regolare inizio dei corsi di formazione, di cui al successivo art. 6, i volontari in ferma prefissata di un anno, se in servizio al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso, devono completare la ferma entro la data indicata nel bando di concorso di cui al comma 1.

Art. 4.

Titoli

1. Costituiscono titoli di merito, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *f)*:

a) il titolo di studio;

b) le benemerenze e le ricompense;

c) i precedenti di carriera e le qualifiche riportate in sede di valutazione caratteristica, durante il servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;

d) le specializzazioni, le qualificazioni e le abilitazioni possedute, considerate utili ai fini del servizio nella Guardia di finanza, acquisite durante il servizio prestato in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale.

2. Possono essere previste penalizzazioni, in presenza di sanzioni disciplinari di Corpo riportate durante il servizio effettivamente prestato, ad esclusione dei periodi di addestramento.

3. I titoli di cui al presente articolo sono desunti dall'estratto della documentazione di servizio previsto dall'art. 14-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione del titolo di studio è presa in considerazione anche altra documentazione che ne attesti il possesso prodotta dal candidato.

Art. 5.

Graduatorie

1. Concorrono alla formazione delle graduatorie di merito, redatte secondo le disposizioni indicate nei bandi di concorso:

a) il risultato conseguito nelle fasi selettive;

b) il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.

2. Le graduatorie sono approvate con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Corpo.

Art. 6.

Ammissione ai corsi di formazione

1. I candidati, iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 5, sono ammessi alla frequenza dei corsi di formazione, in qualità di allievi finanzieri, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.

2. Al fine di consentire l'ammissione alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate del personale di cui all'art. 16, comma 4, lettera *b)*, numero 2), della legge 23 agosto 2004, n. 226, il Comando generale della Guardia di finanza invia, al termine delle procedure selettive, alla direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa le graduatorie di merito, di cui all'art. 5, entro il termine preventivamente concordato con la stessa direzione generale.

3. L'ammissione ai corsi di formazione degli allievi finanzieri che hanno prestato servizio nelle Forze armate, in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale, avviene previa verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici e di quelli morali e di condotta, che sono accertati prima del termine della predetta ferma, secondo le modalità stabilite dal Comando generale della Guardia di finanza.

4. I predetti incorporamenti avvengono, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2006

Il vice Ministro dell'economia e delle finanze
VISCO

Il Ministro della difesa
PARISI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2006
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 310

ALLEGATO

PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE SCORREVOLE DEI POSTI MESSI ANNUALMENTE A CONCORSO PER I RECLUTAMENTI DEL PERSONALE NEL

RUOLO APPUNTATI E FINANZIERI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

(ART. 16, C. 1, LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 226)

A. POSTI DISPONIBILI IN CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO

	PERIODO INTERESSATO ALLA SEGNALAZIONE DELL'ANNO 2004 (DA COMPILARE LE PARTI BORDATE DI ROSSO)					ANNI SUCCESSIVI (COMPILAZIONE NON NECESSARIA)	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
IMMISSIONI IN CIASCUN ANNO DI RIFERIMENTO							
Percentuale ex-D.Lgs 215/01/ Perc.di cui all'art. 16, c. 4, let. b) L. n. 226/04 (70%)	(*)	(*)	(*)	(**)			
Percentuale di cui all'art. 16, c. 4, let. a) L. n. 226/04 (30%)							

B. POSTI DA METTERE A CONCORSO

CONCORSO INDETTO NELL'ANNO:	2005	2006	2007	2008	2009	2010
PERSONALE DA IMMETTERE DIRETTAMENTE IN RUOLO (Percentuale di cui all'art. 16, c. 4, let. a) L. n. 226/04) (30%)	(imm. 2006)	(imm. 2007)	(imm. 2008)	(imm. 2009)	(imm. 2010)	
PERSONALE DA IMMETTERE IN RUOLO AL TERMINE F.P.4 NELLE F.A. (Percentuale di cui all'art. 16, c. 4, let. a) L. n. 226/04) (70%)	(imm. 2010)	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	

TOT. POSTI DA METTERE A CONCORSO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO		DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.	DA DEFINIRE CON SUCC. PROGR QUINQU.

NOTE

(*) Posti già assegnati mediante i concorsi a mente del DPR 332/97 o da assegnare agli stessi concorsi per avvenuto incremento di posti successivamante all'emanazione del relativo concorso.

(**) Posti per i quali indire apposito concorso riservato ai Volontari in Ferma Breve delle Forze Armate che abbiano concluso la ferma triennale (art. 25, c. 5, L. n. 226/04).

06A08601

DECRETO 6 settembre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni, relativi all'emissione del 31 agosto 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 84321 del 23 agosto 2006, che ha disposto per il 31 agosto 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 84321 del 23 agosto 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2006;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari a 98,382.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 129.460.900,00 per i titoli a 181 giorni con scadenza 28 febbraio 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 181 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 98,502 ed a 97,900.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A08640

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «ICRAAM - Istituto di cultura e ricerca sull'ambiente l'architettura e i monumenti - Cooperativa a r.l.», in Pinerolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ICRAAM - Istituto di cultura e ricerca sull'ambiente l'architettura e i monumenti - Cooperativa a r.l.», con sede in Pinerolo (Torino), costituita in data 26 marzo 1993, REA n. 791984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Scuzzarella Ignazio, nato a Torino il 26 marzo 1964, con studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08539

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Moschino - Piccola società cooperativa a r.l.», in Matera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Moschino - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Matera, costituita in data 11 giugno 2001, con atto a rogito del notaio dott. Nobile Vito di Matera, REA n. 68189, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 12 agosto 1963, residente a Rionero in Vulture (Potenza), largo Oberdan n. 26/B ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08540

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa sociale Alpis Garganica a r.l.», in Sannicandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Alpis Garganica a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), costituita in data 23 novembre 1998 con atto a rogito del notaio dott. Torelli Matteo di Sannicandro Garganico (Foggia), REA n. 213524, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Pascale Silvio, nato a Troia (Foggia), il 14 ottobre 1950, con studio in Foggia, via Michelangelo n. 177, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08541

DECRETO 4 agosto 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Plana 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Orbetello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Plana 2000 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Orbetello (Grosseto), costituita in data 19 maggio 1987, con atto a rogito del notaio dott. Baldassarri di Grosseto, REA n. 98846, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il

rag. Balestri Roberto, nato a Gavorrano (Grosseto), l'11 dicembre 1961, con studio in Grosseto, via Piave n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08542

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cimoter Extra», registrato al n. 13243.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 10 aprile 2006 dall'impresa Terranalisi S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Cimoter Extra uguale al prodotto di riferimento denominato Moxan R registrato al n. 9529 con decreto direttoriale in data 20 febbraio 1998 dell'impresa Adica S.r.l. con sede in Bologna;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Moxan R dell'impresa Adica S.r.l.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Cimoter Extra è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive Cimoxanil e Rame;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2008 l'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (Ferrara) via Nino Bixio, 6 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato Cimoter Extra con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da:g 500 e kg 1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Terranalisi S.r.l Cento (Ferrara) autorizzato con decreti del 5 febbraio 1987/24 gennaio 1997;

A.D.I.C.A. S.r.l. Nera Montoro (Terni) autorizzato con decreti del 19 novembre 1998/22 settembre 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13243.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CIMOTER EXTRA

FUNGICIDA CITOTROPICO TRANSLAMINARE IMPIEGATO CONTRO LA PERONOSPORA, L'ALTERNARIA, L'ANTRACNOSI, LA SEPTORIA E LA BATTERIOSI

CIMOTER EXTRA

COMPOSIZIONE - 100 grammi di prodotto contengono:

Cimoxanil puro g 4,2
Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetraramico) g 39,75
Coformulanti q. b. a 100

NOCIVO **Pericoloso per l'ambiente**

FRASI DI RISCHIO - Nocivo per inalazione e ingestione. - Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. - Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA - Conservare fuori della portata dei bambini. – Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. - Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. - Non gettare i residui nelle fognature. – Usare indumenti protettivi e guanti adatti. - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
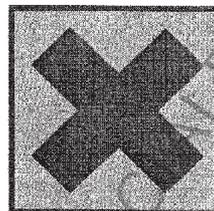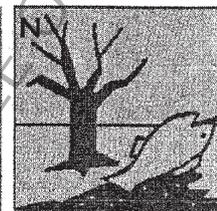
TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) - Tel. 051 6836207

Stabilimento di produzione: TERRANALISI S.R.L. - Via Nino Bixio n. 6 - Cento (FE) / A.D.I.C.A. S.r.l. – Via dello Stabilimento n. 11 – Nera Montoro (TR)

Registrazione del Ministero della Sanità n. 9529 del 20/02/1998

Riferimento partita N.: CONTENUTO: g 500 Kg 1-5-10-15-20

NORME PRECAUZIONALI - Conservare la confezione ben chiusa. - Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO - Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanil 4,2% e Rame metallo 39,75% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.

CIMOXANIL - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonchè irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria. Terapia sintomatica.

RAME METALLO: Sintomi denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insuffícenza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto - albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.

Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO

CIMOTER EXTRA è un fungicida in formulazione polvere bagnabile dato dall'unione di due principi attivi che agiscono sia per contatto che con azione endoterapica.

Il Cimoxanil penetra nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento con azione citotropica translaminare; viene impiegato sulle seguenti colture:

VITE - CARCIOFO - PATATA - POMODORO - CIPOLLA - AGLIO - PORRO - GIRASOLE - SOIA - LATTUGA - ROSA - ZUCCHINO - MELONE - PISELLO - SPINACIO - TABACCO

contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria, la Batteriosi e con effetto secondario contro la Muffa grigia (Botrytis cinerea), alla dose di g 225 - 275 per q.le acqua trattando da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo i trattamenti ad ogni necessità.

COMPATIBILITA' - Il prodotto è compatibile con tutti i prodotti a reazione neutra o acida, è sconsigliato l'impiego con prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA' - Non trattare in fioritura

NOCIVITA' - Il prodotto è tossico per i pesci

INTERVALLO DI SICUREZZA - Sospendere i trattamenti 21 giorni prima del raccolto del carciofo, 28 giorni per girasole e soia e 20 giorni per tutte le altre colture.

"Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle" - "Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento" - "Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza"

Per lavorazioni agricole entro il periodo di 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle.
Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento.
Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Attenzione: da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITA' DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

06A08577

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Kaleido», registrato al n. 13239.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2006 dall'impresa Green Ravenna S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Kaleido uguale al prodotto di riferimento denominato Evviva registrato al n. 12294 con decreto direttoriale in data 21 luglio 2004 dell'impresa Chemia S.p.a.;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Evviva dell'impresa Chemia S.p.a.;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

sussiste un legittimo accordo con il titolare della registrazione di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Kaleido è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Buprofezin;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 21 luglio 2009 l'impresa Green Ravenna S.r.l. con sede in via Matteotti, 16 Ravenna è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario pericoloso per l'ambiente denominato Kaleido con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-20-25-50-100-200-250-500 e litri 1-5-10-20-25-50.

Il prodotto in questione è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Chemia S.p.a. S. Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;

I.R.C.A. Service S.p.A. - Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;

SCAM S.p.a. Modena autorizzato con decreti del 25 ottobre 1972/27 novembre 1990, importato in confezioni pronte per l'impiego dall'impresa estera: Agrology SA - Thessaloniki (Grecia).

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13239.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Informazioni mediche:
Sintomi (rilevati in animali da esperimento): disturbi dell'accomodamento, miosi, lacrimazione.
Terapia: non provocare il vomito. Trattamento sintomatico e di supporto
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un insetticida regolatore di crescita che agisce per contatto, per ingestione e per asfissia, non è sistemico ma parzialmente citotropico. Blocca la crescita di diversi insetti negli stadi preimmaginali interferendo nei processi di formazione della chitina. Possiede inoltre un'azione sterilizzante sulle femmine.

DOSI, MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Agrumi (arancio, limone, mandarino, clementino, tangerino):
- contro Coccinigile, alla migrazione delle neanidi ....100-150 ml/hl (minimo 2lt/ha)
- contro mosca bianca e altri Aleurodidi ....100 ml/hl

Melo, Pero, Pesco, Actinidia, Olivo:
contro Coccinigile, alla migrazione delle neanidi ....100-150 ml/hl (minimo 2 lt/ha)
Per il controllo delle Coccinigile la dose più elevata si applica quando è necessario eliminare forti infestazioni in atto, in modo particolare di cocciniglie scudettate. In caso di schiusure molto scalari, può essere necessario intervenire due volte a intervalli di circa 15 giorni alla dose di 30 ml/hl. Contro le specie di cocciniglie che presentano più generazioni all'anno, ad esempio : cocciniglia bianca del pesco, cocciniglia di San Josè, Aonidiella aurantii è bene eseguire i trattamenti contro la generazione che precede quella che può attaccare il frutto in quanto, per il peculiare meccanismo d'azione del prodotto, la morte delle neanidi può avvenire dopo che queste si sono già fissate sui frutti causandone il deprezzamento.
Melo, Vite : contro larve di Cicaline (Scaphoideus titanus, Empoasca vitis, ecc.) ....60 - 100 ml/hl

COLTURE ORTIVE : Pomodoro, Peperone, Melanzana, Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolo, Fagiolino, Pisello, Lattuga
Contro Aleurodidi (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)
....100 ml/hl
Il prodotto non è un adulticida pertanto, qualora si ritenesse opportuno o necessario un effetto abbattente immediato, miscelare con idoneo adulticida. Per trattamento di mantenimento ai fini della protezione di lunga durata delle colture dagli aleurodidi, contro popolazioni composte in gran maggioranza di larve può essere sufficiente trattare ad intervalli di tre settimane circa alla dose ridotta di 40-50 ml/hl.

Kaleido

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione Concentrata

Kaleido
Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25(=260 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

green

Green Ravenna s.r.l.
Via Matteotti, 16 – 48100 Ravenna

Officine di Produzione :
Agrology SA – Thessaloniki (Grecia)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
SCAM S.p.A. – Modena

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500; litri 1, 5, 10, 20, 25, 50

Riso, Frumento : contro: Cicaline ....100 ml/hl
Cotone: contro larve di Aleurodidi (Bremisia tabaci) ....100 ml/hl
Floreali, Ornamentali, Forestali e Vivai
Contro Coccinigile:
- forme svernanti alla ripresa vegetativa............ 160-200 ml/hl
- neanidi in migrazione..................................... 100 ml/hl

Preparazione della poltiglia : stemperare in poca acqua a parte la prestabilita dose di prodotto e versare quindi il tutto nel totale quantitativo di acqua o nelle poltiglie a cui si vuole associare, agitando con cura.

COMPATIBILITÀ.
Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina, quali poltiglia bordolese e calce. **Avvertenza :** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti :
Arancio, Limone, Clementino, Tangerino, Mandarino, Melo, Pero, Pesco: 7 giorni prima della raccolta
Melone, Cetriolo, Zucchino, Fagiolino, Pisello, Peperone, Melanzana, Fagiolo: 3 giorni prima della raccolta
Pomodoro: 2 giorni prima della raccolta
Vite: 15 giorni prima della raccolta
Actinidia : 30 giorni prima della raccolta
Olivo: 28 giorni prima della raccolta
Riso: 21 giorni prima della raccolta
Cotone (seme): 24 giorni prima della raccolta
Lattuga, Frumento: 14 giorni prima della raccolta

Evitare la contaminazione di corsi d'acqua perché tossico per i pesci

Attenzione ! Da impiegare esclusivamente in agricoltura : ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON OPERARE CONTRO VENTO
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE.

ETICHETTA/FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Kaleido

Insetticida regolatore di crescita
Sospensione Concentrata

Kaleido
Partita n.:*

Composizione:
g 100 di prodotto contengono:
Buprofezin puro g 25(=260 g/l)
Coformulanti q.b. a 100

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Frasi di Rischio
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Consigli di Prudenza
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; Non gettare i residui nelle fognature; Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Green Ravenna s.r.l.
Via Matteotti, 16 – 48100 Ravenna

Officine di Produzione :
Agrology SA – Thessaloniki (Grecia)
Chemia S.p.A. – S. Agostino (FE)
I.R.C.A. Service S.p.A. – Fornovo S. Giovanni (BG)
SCAM S.p.A. – Modena

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : ml 10, 20, 25, 50, 100

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

06A08576

DECRETO 13 settembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bitam EC», registrato al n. 13232.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 marzo 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 1996), concernente semplificazioni procedurali in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione del decreto 17 marzo 1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti uguali ad altri già autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 6 aprile 2006 dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Bitam EC uguale al prodotto di riferimento denominato Decis registrato al n. 4426 con decreto direttoriale in data 29 luglio 1981 dell'impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione delle semplificazioni previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:

il prodotto è uguale al prodotto di riferimento denominato Decis dell'impresa medesima;

non sono intervenuti nuovi elementi di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;

l'impresa richiedente risulta anche titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Accertato che la classificazione del preparato denominato Bitam EC è conforme a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva Deltametrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per 10 (dieci) anni l'impresa Bayer Cropscience S.r.l. con sede in Milano, viale Certosa, 130 è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario nocivo pericoloso per l'ambiente denominato Bitam EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 10-250 e litri 1-3-5.

Il prodotto in questione è preparato presso lo stabilimento dell'impresa medesima ubicato in Filago (BG) autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002.

Importato in confezioni pronte per l'impiego e formulazione dall'impresa estera: Bayer Cropscience France-Villefranche (Francia) e confezionato presso lo stabilimento dell'impresa: Isagro S.p.a. Aprilia (LT) autorizzato con decreti del 31 ottobre 1974/16 aprile 2004.

La composizione del prodotto in questione e le relative confezioni e prescrizioni d'impiego risultano dalle etichette allegate.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 13232.

Sono approvate e fanno parte integrante del presente decreto le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

BITAM® EC

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

BITAM EC®

Composizione:
Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. Viale Certosa 130 –20156 Milano –Tel.02/3972.1
Officine di produzione: Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG);
Bayer CropScience France – Villefranche (Francia)
Officina di confezionamento:
Isagro S.p.A.- Aprilia (LT)
Distribuito da: SIAPA S.r.l. – Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
Registrazione n° del del Ministero della Salute
Contenuto netto: 10 – 250 mL / 1 - 3 - 5 L
Partita N°
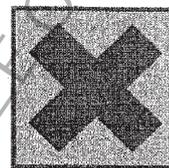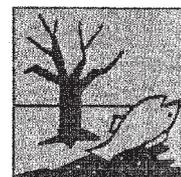
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Deltametrina: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-postsinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilita' da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini.
Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.
Terapia: sintomatica e di rianimazione.
N.B. diluenti (idrocarburi) possono provocare broncopolmoniti chimiche, aritmie cardiache.
Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
BITAM EC e' un insetticida che agisce per contatto e ingestione, con ampio spettro di attivita' contro gli insetti nocivi. Dotato di una rapida azione iniziale, consente una protezione dei vegetali sufficientemente duratura con una grande sicurezza d'impiego.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
(ml/hl d'acqua)
Frutticoltura (melo, pero, pesco, albicocco, susino, ciliegio): contro psilla ml 75, afide verde del melo, afide del pesco (Myzus spp., Hyalopterus spp., Brachycaudus persicae) ml 30-50, cocciniglia di S. Jose' ml 50-75 (in trattamenti estivi contro neanidi mobili). Contro carpocapsa ml 30, cidia e anarsia ml 50-70, capua, cacoecia ed altri tortricidi ml 30-50, microlepidotteri del melo e del pero ml 30-50. Contro antonomo, maggiolino, tentredini, tripidi, cecidomidi e mosca della frutta ml 30-50.
Viticoltura: contro tignole ml 40-60, piralide, nottue, cicaline, afidi, sigaraio ml 30-50.
Agrumicoltura: contro afidi ml 40-50, aleurodidi e Saissetia ml 40-60, mosca degli agrumi ml 50.
Olivicoltura: contro Saissetia ml 40-60, tignola (Prays oleae) e tripide ml 50, mosca delle olive ml 50, in trattamento preventivo.
Orticoltura (asparagi, carciofo, cavoli, lattughe e simili, rucola, spinaci, cipolla, porro, cetrioli, melanzane, pomodori, peperoni, piselli, fagioli, fagiolini, fave, carote, sedani, patate, fragole): contro dorifora, altiche, cavolaia, nottue, tripidi e tentredini ml 30, afidi, aleurodidi, cimici, piralide, casside, tignola, mosca e depressaria ml 50.
Cereali:
- **mais** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue e tripidi ml 30, afidi, cimici, piralide e diabrotica ml 50.
- **frumento** (trattamenti primaverili-estivi): contro nottue, tripidi e afidi ml 30, cimici ml 50.
- **frumento, orzo** (trattamenti autunnali): contro afidi vettori del nanismo giallo 0,3-0,5 l/ha, allo stadio di 1-3 foglie, ripetendo, se necessario, il trattamento dopo 15 giorni circa.

Barbabietola da zucchero: contro altiche e nottue ml 30, cleono e lisso ml 50.
Colza: contro altiche e meligete ml 30, afidi e punteruoli ml 50.
Soia: contro nottue, cimici, tortricidi, vanessa e altica ml 30, afidi ml 50.
Tabacco: contro nottue, afidi, tripidi, pulce (Epitrix) 0,3-0,5 l/ha.
Cotone: contro nottue, piralide, tignola, cicalina, tripidi, lygus ml 30.
Funghi coltivati: contro ditteri e collemboli ml 30-50.
Medicai: contro cavallette ml 500/ha, intervenendo sui nuovi ricacci, 5-10 giorni dopo lo sfalcio. **La necessità del trattamento deve venir previamente constatata dall'Autorità regionale preposta e il trattamento deve avvenire sotto il controllo della stessa.**
Floricoltura (in campo o in serra): contro afidi, aleurodidi, tripidi, cetonie, maggiolino ml 50, tortricidi dei garofani (Bega e Epicoristode) ml 50-100.
Vivai e colture ornamentali in campo o in serra: contro afidi, cimice del platano (Corythuca), larve di lepidotteri, maggiolino ml 50.

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Pioppo:
-**in vivaio**: contro gemmaiola e tarlo vespa ml 50, criptorrinco ml 100.
-**in piantagione:** contro criptorrinco ml 100, saperda ml 200, crisomelidi defogliatori (crisomela, crisomelidi minori e stilpnotiae) ml 30-50.
Diluire la dose indicata di BITAM EC in poca acqua, versare nel serbatoio e portare a volume, mantenendo l'agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamento a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, cosi' da mantenere la stessa dose di principio attivo per ettaro.
BITAM EC agisce per contatto e ingestione, occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato badando a che la bagnatura sia il piu' uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali di difficile bagnatura si consiglia l'aggiunta di Bagnante Adesivo Emelfa (ml 10-20 per 100 litri di miscela).
Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente prima che il parassita penetri nel vegetale o provochi accartocciamenti alle foglie.

COMPATIBILITA'
BITAM EC e' miscibile con i prodotti fitosanitari a reazione neutra. Per la miscela con fungicidi in polvere bagnabile e' necessario aggiungere la dose di BITAM EC preventivamente diluita in acqua alla poltiglia fungicida già preparata, mantenendo l'agitazione. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
RISCHI DI NOCIVITA'
Il prodotto è nocivo per gli insetti utili. Si consiglia di non trattare durante la floritura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 30 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU COLZA, 15 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU ERBA MEDICA, SOIA E COTONE, 7 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SU CIPOLLA, PORRO E SEDANO, 3 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO SULLE ALTRE COLTURE.

Attenzione da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Avvertenze
Da non applicare con mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Non operare contro vento.
Il contenitore non può essere riutilizzato.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Bayer CropScience
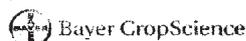
® Marchio registrato

edizione del: 20.03.2006/a

BITAM EC®

INSETTICIDA
CONCENTRATO EMULSIONABILE (EC)

BITAM EC®

Composizione:
Deltametrina pura 2,81% (= 25 g/L)
coformulanti quanto basta a 100
Contiene: nafta solvente (petrolio) aromatica leggera

NOCIVO

FRASI DI RISCHIO
Infiammabile. Nocivo per inalazione e ingestione. Irritante per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Titolare dell'Autorizzazione: Bayer CropScience S.r.l. – Viale Certosa 130 – 20156 Milano – Tel. 02/3972.1

Registrazione n° del del Ministero della Salute
Contenuto netto: 10 mL
Partita N°

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore non può essere riutilizzato
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente

Bayer CropScience

® Marchio registrato

edizione del 20.03.2006/a

06A08578

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 agosto 2006.

Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi, per i danni causati alla flotta peschereccia e agli allevamenti di mitili dall'alluvione del mese di ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi per danni alla flotta peschereccia ed agli allevamenti di mitili, a seguito dell'alluvione del mese di ottobre 2000»;

Considerato necessario individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi per danni alla flotta peschereccia ed agli allevamenti di mitili, a seguito dell'alluvione del mese di ottobre 2000», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per accedere ai sopraindicati contributi, gli istanti devono aver subito nell'anno 2000 una diminuzione della produzione, a causa dell'evento di cui trattasi, con conseguente compromissione del bilancio economico dell'impresa, determinando una perdita pari almeno al 35% del reddito dell'impresa dell'anno della calamità (2000) rispetto alla media dei due anni precedenti (1998-1999).

Art. 3.

Gli imprenditori ittici che hanno subito, a causa dell'evento di cui trattasi, danni alle unità da pesca devono dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l'evento, producendo documentazione idonea, quale la dichiarazione di evento straordinario previsto dall'art. 168 c.n., verbale di visita di un «ente di classifica» ovvero ogni atto idoneo ad attestare l'esistenza del predetto nesso.

Non saranno concessi contributi per danni subiti agli attrezzi da pesca e per tutta le spese di ordinaria amministrazione e per i lavori effettuati in economia.

Art. 4.

È onere delle imprese, dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 5.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 6.

Il presente provvedimento è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2006

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto................................ nato a .... il.. in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca.. con sede in....................................... via .... codice fiscale .... partita IVA .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatore/o armatrice dell'unità........................... iscritta al n. .... dei RR.NN.MM.GG. di...................... di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi per danni alla flotta peschereccia ed agli allevamenti di mitili, a seguito dell'alluvione del mese di ottobre 2000 dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca .... al n. ....

di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione o alle strutture);

che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l.................................. ;

2) numero del conto corrente bancario .... intestato all'armatore al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca.. sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB .... sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto alla media del reddito dei due anni precedenti, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 1998, 1999, 2000, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto alla media dei redditi dei due anni precedenti (se trattasi di ditte individuali);

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 1998, 1999 e 2000;

6) copia conforme della documentazione attestante le spese sostenute per danni strutturali, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi ovvero copia delle dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, ovvero della dichiarazione di spesa indicata al punto 6, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ....

Firma ....

06A08516

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

REGOLAMENTO 9 agosto 2006.

Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. auto, di cui al Titolo XIV (Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari) Capo I (Disposizioni generali), nonché la disciplina relativa all'attestazione sullo stato del rischio di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo II (Esercizio dell'assicurazione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni. (Regolamento n. 4).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'attestazione sullo stato del rischio in conformità all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Ritenuta altresì la necessità di integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità all'art. 191, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; ciò al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto R.C. auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1 Nel presente Regolamento si intendono per:

a) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b) «imprese» o «assicuratore»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dell'Unione della responsabilità civile auto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

c) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

d) «contraente»: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;

e) «attestazione sullo stato del rischio»: il documento che l'impresa è tenuta a rilasciare al contraente, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

f) «classe dì merito»: categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dall'impresa e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata;

g) «periodo di osservazione»: il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestazione sullo stato del rischio dei sinistri provocati;

h) «regole evolutive»: modalità definite dall'impresa relative alla variazione nel tempo della classe di merito di cui alla lettera *f)*;

i) «sinistro riservato» o «sinistro posto a riserva»: sinistro per il quale l'impresa ha appostato in bilancio una riserva corrispondente alle somme che, secondo una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, prevede di dover corrispondere a terzi a titolo di risarcimento del danno;

j) «sinistro eliminato come senza seguito»: sinistro riservato ai sensi della precedente lettera *i)*, per il quale l'impresa, non avendo effettuato alcun pagamento, ha successivamente eliminato la appostazione a riserva;

k) «contratto di leasing»: contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

Art. 2.

Obblighi di comunicazione

1. Le imprese trasmettono ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.

2. L'obbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui l'assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.

3. Le imprese, qualora intendano, in occasione della comunicazione, procedere a formalizzare disdetta contrattuale, specificano nella comunicazione al contraente gli obblighi di cui all'art. 132, comma 1 del decreto.

Art. 3.

Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione è redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti informazioni:

la data di scadenza del contratto;

eventuali modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del contraente;

indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia, fornite direttamente o per il tramite di intermediari o call center.

Art. 4.

Obbligo di rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio

1. Le imprese trasmettono al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2, l'attestazione sullo stato del rischio.

2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste qualunque sia la forma di tariffa secondo la quale il contratto è stato stipulato, nonché nel caso in cui sia prevista la proroga tacita del contratto, ovvero venga esercitata disdetta contrattuale.

3. Nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto l'attestazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento, deve essere rilasciata almeno trenta giorni antecedenti alla scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all'atto della riattivazione.

4. Le imprese inviano un'attestazione aggiornata e rettificata nel caso in cui un sinistro riservato, che abbia dato luogo all'applicazione della conseguente maggiorazione del premio, venga successivamente eliminato come senza seguito. In tal caso, le imprese prevedono modalità per il rimborso del maggior premio pagato anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere. Il contraente ha diritto di richiedere la riclassificazione del contratto in corso all'assicuratore che presta la copertura.

5. Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171, comma 1, lettera *a)* del Codice delle assicurazioni.

Art. 5.

Rilascio di duplicati dell'attestazione sullo stato del rischio

1. Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.

2. Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

3. Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

Art. 6.

Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

1. L'attestazione contiene:

a) la denominazione dell'impresa di assicurazione;

b) il nome del contraente se persona fisica,o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se trattasi di contraente persona giuridica;

c) il numero del contratto di assicurazione;

d) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;

e) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;

f) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

g) la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di conversione universale come definita nell'allegato 2, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia;

h) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi, intendendosi per tali i sinistri denunciati con seguito e con distinta indicazione del numero dei sinistri che hanno dato luogo a pagamenti, del numero dei sinistri posti a riserva con soli danni alle cose e del numero dei sinistri posti a riserva con danni alle persone. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;

i) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato;

j) la firma dell'assicuratore.

Art. 7.

Decorrenza e durata del periodo di osservazione

1. Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle imprese, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza della annualità assicurativa.

Art. 8.

Consegna dell'attestazione sullo stato del rischio all'assicuratore - Validità dell'attestazione

1. All'atto della stipulazione del contratto con altra impresa, il contraente consegna l'attestazione sullo stato del rischio.

2. Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del contratto. Nel caso di un veicolo che in corso di contratto sia stato oggetto di furto, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, la validità della relativa attestazione si intende posticipata fino ad un anno dalla data del furto ovvero dalla data di demolizione o cessazione definitiva della circolazione.

3. Qualora all'atto della stipulazione del contratto il contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare all'assicuratore l'attestazione, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna l'assicuratore riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante a credito o a debito del contraente che viene regolata entro la data di scadenza del contratto.

4. In deroga al comma 2 la validità dell'attestazione sullo stato del rischio è posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione che il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

5. Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità.

6. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

7. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, l'utilizzatore dello stesso può richiedere all'assicuratore il rilascio di un duplicato dell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso; sulla base delle informazioni contenute nella predetta attestazione dello stato di rischio l'assicuratore classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate:

la circolare ISVAP n. 111 dell'8 marzo 1989;

la circolare ISVAP n. 260 del 30 novembre 1995;

la circolare ISVAP n. 420 del 7 novembre 2000;

la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003, limitatamente ai punti da B.2 a B.6;

la circolare ISVAP n. 555 del 17 maggio 2005.

Art. 10.

Modalità organizzative

1. Le imprese predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11.

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP. È inoltre disponibile sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Roma, 9 agosto 2006

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

1. *Informazioni generali*

Polizza n. .... scadenza: *gg/mm/aa*

Inserire la seguente frase:

«In allegato alla presente comunicazione viene trasmessa l'attestazione sullo stato del rischio; quest'ultimo documento deve essere presentato al momento della sottoscrizione del contratto qualora Lei voglia ottenere la copertura assicurativa del Suo veicolo con altro assicuratore.».

2. *Informazioni sulla disdetta contrattuale*

In caso di contratti senza clausola di tacito rinnovo ovvero di contratti che, pur prevedendo la proroga tacita in assenza di disdetta nei termini contrattualmente previsti, rinuncino alla formalizzazione della disdetta in caso di adeguamenti tariffari, inserire la seguente frase:

«Qualora Lei non abbia intenzione di proseguire il rapporto assicurativo per la prossima annualità si informa che non sono previsti a Suo carico obblighi di comunicazione di disdetta.».

Negli altri casi:

«Qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che il Suo contratto prevede l'obbligo di comunicazione scritta della disdetta da effettuare mediante raccomandata o telefax entro quindici giorni dalla scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i..

Qualora ne ricorrano i presupposti (art. 172, comma 1, decreto legislativo n. 209/2005), inserire la seguente frase:

«Si informa che la variazione tariffaria in aumento risulta superiore al tasso programmato di inflazione. Pertanto, qualora Lei non abbia intenzione di prorogare la garanzia per la prossima annualità, si informa che ha diritto di esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata, telefax o consegna a mano entro il giorno di scadenza del contratto al/i seguente/i indirizzo/i.......................

Qualora l'impresa intenda fornire direttamente informazioni sul premio, inserire la seguente parte:

3. *Informazioni sul premio di rinnovo*

Inserire la seguente frase:

«Il premio relativo all'annualità precedente è pari a € ....

Il premio per il rinnovo della garanzia per la prossima annualità in scadenza è: € ....

La differenza rispetto all'annualità precedente è data dai seguenti fattori:

+/- € YYYYY per variazione tariffaria;

+/- per variazione classe di merito;

+/- per ....

Qualora previsto dal contratto e in caso di sinistri verificatisi nel corso dell'annualità in scadenza, inserire la seguente frase:

«nel corso del periodo di osservazione in scadenza sono stati liquidati n. .... sinistri:

sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: .... importo liquidato: € .... il gg/mm/aa

sinistro n. .... del gg/mm/aa parti: .... importo liquidato: € .... il gg/mm/aa

Qualora Lei intenda rimborsare il/i suddetto/i sinistro/i, la società procederà a riclassificare il Suo contratto nella classe di merito .... corrispondente alla classe CU zz per la quale il premio relativo per la prossima annualità è pari a € .... Tale facoltà sussiste anche in caso di esercizio della disdetta contrattuale».

Qualora siano previste garanzie accessorie è facoltà dell'impresa aggiungere la seguente frase:

«Il suo contratto prevede le seguenti garanzie accessorie:»

Inserire la tabella seguente

Garanzie prestate	Premio annualità precedente	Massimale annualità precedente	Premio offerto	Massimale offerto
Furto				
Incendio				
Cristalli				
Assistenza				

Qualora l'impresa intenda fornire le informazioni sul premio mediante la propria rete distributiva ovvero mediante call center, inserire la seguente parte:

4. *Informazioni sul premio di rinnovo*

Inserire la seguente frase:

«Per informazioni sul premio relativo al rinnovo della garanzia per la prossima annualità si rivolga al suo agente/punto vendita/nostro call center .... che Le darà informazioni su:

premio di rinnovo R.C. auto, con dettaglio sulle singole componenti di variazione del premio rispetto all'annualità precedente.

In ogni caso, Le ricordo che consultando il nostro sito internet (www.   ) può calcolare e scaricare un preventivo personalizzato valido per almeno sessanta giorni dalla data di consultazione *(qualora previsto)* eventuale facoltà di rimborso su sinistri pagati per il mantenimento della classe di merito.

(Qualora previsto) premio di rinnovo e massimali garantiti per le garanzie accessorie.».

ALLEGATO 2

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE

1. Per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'impresa:

a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime cinque complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose);

TABELLA 1

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N. B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile);

b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

A titolo di esempio:

— il rischio assicurato da 5 anni senza sinistri sarà collocato nella classe 9;

— il rischio assicurato da 5 anni con un sinistro sarà collocato nella classe 12 (10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);

— il rischio assicurato da 3 anni e senza sinistri sarà collocato nella classe 11;

— il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno sarà collocato in classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);

— il rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi sarà collocato in classe 16 (12 per due anni senza sinistri + 4 per due sinistri).

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata. A tale scopo ciascuna impresa deve prevedere una specifica tabella di corrispondenza, da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'impresa anche attraverso l'individuazione di altri parametri autonomamente prescelti (come ad esempio la sinistralità degli ultimi cinque anni).

DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE - REGOLE DI CORRISPONDENZA

Per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, le imprese sono tenute ad adottare un «doppio binario» (classi interne e classi CU) in modo che nell'attestazione sullo stato del rischio venga indicata anche la classe di merito acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata. Ciò al fine di evitare che, alla luce del variabile numero di classi interne previste dalle imprese, la libertà dì scelta del consumatore risulti compromessa dall'assenza di chiari ed espliciti parametri di comparazione.

Di seguito si riporta la tabella di attribuzione della classe di merito CU per l'annualità successiva,

TABELLA 2

CLASSE DI COLLOCAZIONE CU IN BASE AI SINISTRI OSSERVATI

Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

DISCIPLINA DELLA CLASSE DI MERITO DI CONVERSIONE UNIVERSALE - REGOLE SPECIFICHE

a) Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto. Lo stesso avviene in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio.

b) Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nella tabella 1. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato del rischio.

c) Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di «franchigia» il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella tabella 1.

d) La disposizione di cui alla lettera *a)*, non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tale caso il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

e) Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, con formule tariffarie che prevedono, ad ogni relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. Per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso l'impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipulazione del contratto.

f) Nel caso di trasferimento di proprietà tra coniugi in regime legale di comunione dei beni di un veicolo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU già maturata sul veicolo.

g) In caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad uno soltanto di essi, l'attestazione deve essere inviata a quest'ultimo, le imprese sono tenute a riconoscere la classe CU maturata sul veicolo.

h) Qualora sia stata trasferita su un veicolo di nuova acquisizione la classe di merito CU attribuita ad un veicolo consegnato in conto vendita e quest'ultimo risulti invenduto, ovvero a veicolo oggetto di furto con successivo ritrovamento, le imprese sono tenute ad attribuire la classe CU 14 al suddetto veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento.

i) Nel caso di acquisto di un veicolo da parte dello stesso proprietario che, con riferimento ad altro e precedente veicolo di sua proprietà, possa dimostrare di trovarsi in una delle seguenti circostanze intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione ma entro il periodo di validità della stessa:

— vendita;

— demolizione;

— furto di cui sia esibita denuncia;

— certificazione di cessazione della circolazione;

— definitiva esportazione all'estero;

— consegna in conto vendita;

le imprese sono tenute a assegnare al veicolo di nuova proprietà la medesima classe CU del precedente veicolo. Con riferimento ai ciclomotori e sino all'entrata in vigore di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

j) Nel caso di veicolo acquistato da soggetto utilizzatore di veicolo in leasing operativo o in full leasing, il contratto è assegnato alla classe CU risultante dall'applicazione dei medesimi criteri contenuti nel punto 1 del presente allegato, valorizzando le dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli assicuratori ai sensi dell'art. 8, comma 7, del presente Regolamento.

06A08594

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 19 settembre 2006, n. **9704.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003.

Alle imprese interessate

Ad Artigiancassa

Agli istituti collaboratori

All'ABI

All'ASS.I.LEA.

Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Alla Confartigianato

Alla CNA

Alla Casartigiani

La circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 disciplina le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 al settore artigiano.

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione della norma agevolativa, si ravvisa l'esigenza di apportare alla predetta circolare alcune modifiche ed integrazioni, come già peraltro avvenuto con l'emanazione della circolare n. 980814 del 7 marzo 2006 relativamente alle agevolazioni previste per il settore industria, allo scopo di migliorare l'efficacia e la tempestività dei controlli finali che correntemente si effettuano sui programmi di investimento agevolati, consentendo alle imprese interessate di predisporre per tempo la documentazione occorrente.

Alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 sono quindi apportate le modifiche e le integrazioni di seguito indicate.

Con riferimento al punto 3.4 della circolare sopra richiamata:

dopo la fine del secondo periodo («A tal fine il legale rappresentante ..... lo schema di cui all'allegato n. 5a ed il prospetto di cui all'allegato n. 5b) viene aggiunto quanto segue: «*La dichiarazione di cui si tratta deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8, accludendo alla stessa dichiarazione l'elenco di cui sopra. All'atto della presentazione*

della documentazione finale, l'elenco dovrà essere integrato con l'indicazione del costo di ciascun bene in esso indicato.»

L'ultimo periodo («La mancata ..... delle agevolazioni») è sostituito dal seguente: «*La mancata o incompleta tenuta di dette scritture dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni*».

Dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «*L'impresa deve inoltre acquisire e conservare la documentazione utile a comprovare il requisito di nuovo di fabbrica dei macchinari, impianti e attrezzature oggetto delle richieste di erogazione di cui al successivo punto 7 e della rendicontazione di spesa di cui al successivo punto 8 (ad esempio, certificati di origine dei macchinari, documenti di trasporto, certificati di assicurazione, documenti di immatricolazione, dichiarazioni di conformità di cui alla direttiva n. 98/37/CE del 22 giugno 1998, ecc.). Tale documentazione deve essere esibita dall'impresa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni, nonché allegata in copia alla documentazione finale di spesa di cui al successivo punto 8. La mancata o incompleta esibizione di detta documentazione dà luogo a contestazione all'impresa e, nel caso di ripetuta inadempienza, alla revoca totale o parziale delle agevolazioni.*».

Con riferimento al punto 7.5 della circolare sopra richiamata:

dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «*Nei casi di cui al successivo punto 7.6, prima di procedere all'erogazione parziale dell'ultima quota del contributo, effettua accertamenti, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche sullo stato di funzionamento del programma agevolato e sull'esistenza presso l'unità produttiva dei beni oggetto della documentazione finale di spesa, così come dichiarati dall'impresa. Per l'erogazione parziale di detta ultima quota il termine di quindici giorni sopra indicato è aumentato a quarantacinque giorni.*».

Con riferimento al punto 8.2 della circolare sopra richiamata:

nel primo periodo, dopo le parole «e dopo aver effettuato il pagamento delle relative spese» sono aggiunte le seguenti: «*nonché aver avviato l'attività agevolata con l'utilizzo dei beni oggetto della documentazione finale di spesa,*».

Nello stesso periodo, dopo le parole «*comprovante l'effettuazione delle spese stesse*» sono aggiunte le seguenti: «*corredata della documentazione di cui al precedente punto 3.4 e delle dichiarazioni di cui al successivo punto 8.4.*».

Con riferimento al punto 8.3 della circolare sopra richiamata:

dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «*Per tutti i titoli di spesa di importo imponibile pari almeno a € 50.000 dovrà essere trasmessa la documentazione bancaria che ne comprovi l'avvenuto pagamento, fermo restando l'obbligo a carico dell'impresa di produrre la medesima documentazione anche per gli altri titoli di spesa su richiesta del personale incaricato degli accertamenti, dei controlli o delle ispezioni.*».

Con riferimento al punto 8.4 della circolare sopra richiamata:

dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «*Alla documentazione di spesa devono essere inoltre allegati la dichiarazione con l'apposito elenco previsti al precedente punto 3.4, nonché copia della documentazione attestante il requisito di nuovo di fabbrica di cui al medesimo punto 3.4.*».

Con riferimento all'allegato n. 5a della circolare sopra richiamata:

dopo le parole «*beni maggiormente rilevanti*» sono aggiunte le parole «*, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a € 10.000,00,*».

Con riferimento agli allegati numeri 12a e 12c della circolare sopra richiamata:

dopo le parole «*allo stato nuovi di fabbrica*» sono aggiunte le seguenti: «*così come peraltro documentato, e che quelli maggiormente rilevanti, e comunque tutti quelli il cui costo unitario esposto sia almeno pari a € 10.000,00, sono singolarmente identificabili attraverso l'elenco e la dichiarazione di cui al punto 3.4 della circolare esplicativa.*».

Con riferimento agli allegati numeri 15 e 16 della circolare sopra richiamata:

a conclusione della dichiarazione, prima della data e della sottoscrizione, è aggiunto il seguente alinea «*- che l'impianto è in perfetto stato di funzionamento.*».

Le modifiche e le integrazioni anzidette hanno efficacia per tutte le iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente circolare, risultino già agevolate in via provvisoria e per le quali le imprese non abbiano ancora prodotto la documentazione finale di spesa di cui all'art. 12 del decreto ministeriale del 21 novembre 2002, fermo restando l'obbligo per tutte le imprese di consentire al Ministero e/o ad Artigiancassa, ai sensi dell'art. 14 dello stesso decreto ministeriale, ogni accertamento che gli organismi preposti alle verifiche ritengano necessario.

Roma, 19 settembre 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

06A08678

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Libreville il 28 giugno 1999.

Il giorno 7 luglio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Goveno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Libreville il 28 giugno 1999, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 6 marzo 2006, n. 119, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2006.

In conformità all'art. 13, la Convenzione è entrata in vigore il giorno 7 luglio 2006.

06A08603

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Managua il 20 aprile 2004.

Il giorno 22 maggio 2006 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Goveno della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua sulla promozione e la protezione degli investimenti autorizzata con legge 6 febbraio 2006, n. 58, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2006.

In conformità all'art. XIII, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 22 maggio 2006.

06A08604

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2006, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Marcello Floris, console onorario della Repubblica di Estonia in Cagliari».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2006, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Giovanni Sabato, console onorario della Repubblica di Macedonia in Lecce».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2006, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Cesare Castelbarco Albani, console onorario del Granducato di Lussemburgo in Genova».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2006, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Athanassios Ioannou, console generale della Repubblica Ellenica in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 settembre 2006, il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Armando Ginesi, console onorario della Federazione Russa in Ancona».

06A08602

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Con decreto ministeriale 18 aprile 2006 l'associazione denominata «Movimento Italiano Genitori MOIGE - onlus», con sede in Roma, via dei Gracchi n. 58, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 12 maggio 2006 l'associazione denominata «Associazione nazionale cacciatori dell'Appennino URCA - onlus», con sede in Bologna, via di Corticella, n. 183/6, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 12 maggio 2006 l'associazione denominata «Movimento Ecosportivo Sportchallengers - Asssociazione ambientalista ed ente di promozione degli sport alternativi - onlus», cons sede in Napoli, via Chiatamone n. 27, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

06A08605

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Calenzano

Con decreto 17 maggio 2006, n. 359, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2006, registro n. 4, foglio n. 60, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex margone del molino Parenti nel comune di Calenzano (Firenze), della superficie di mq 380, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 39, p.lla n. 98 ed indicato nell'estratto di mappa in scala 1:2.000 rilasciato il 7 febbraio 2005, dall'Agenzia del demanio filiale di Firenze, che costituisce parte integrante del citato decreto.

06A08606

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.68/D91 del 13 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Valda laboratori farmaceutici S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

BETABACTYL:

1 flac. 1,2 g im + 1 fiala 2 ml - 027622012;

iv 1 flacone 3,2 g - 027622024;

«1,6 ev pediatrico» flac. polv. soluz. iniett. 1,6 g - 027622036;

«0,6 im pediatrico» fl. polv. sol. iniett. 0,6 g + 2 ml solv. - 027622048.

CRISOFIN:

30 compresse rivestite 3 mg - 025498027.

FILTAC:

fl. nebulizz. 120 erogaz. 50 mcg - 027659010.

QUINIVAX-IN:

«polvere e sospensione per sospensione iniettabile»;

1 flac.no di polvere + 1 siringa preriempita di sospensione da 0,5 ml - 034500013;

«polvere e sospensione per sospensione iniettabile»;

1 flac.no di polvere + 1 flac.no di sospensione da 0,5 ml - 034500025;

«polvere e sospensione per sospensione iniettabile»;

10 flac.ni di polvere + 10 siringhe preriempite di sospensione da 0,5 ml - 034500037;

«polvere e sospensione per sospensione iniettabile»;

10 flac.ni di polvere + 10 flac.ni di sospensione da 0,5 ml - 034500049.

SALBUTARD:

«4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - 026912016;

«8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - 026912028.

TRIGGER:

«150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - 025098029;

«50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale 5 ml - 025098031;

«300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - 025098043;

«300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - 025098056;

«150» 20 compresse solubili 150 mg uso orale - 025098068;

«300» 10 compresse solubili 300 mg uso orale - 025098082;

«300» 20 compresse solubili 300 mg uso orale - 025098094;

«150» 20 bustine granulato 150 mg uso orale - 025098106.

LADIP:

«2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - 028804019;

«6 mg compresse rivestite con film» 35 compresse - 028804060.

PANZID:

«250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1 ml - 025211018;

«500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml - 025211020.

06A08569

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Gastrausil»

Con la determinazione n. aR.M.1021/D92 del 13 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pharmacia Italia S.p.a.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

NEO GASTRAUSIL: 50 compresse 200 mg - 029025018.

06A08570

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sedatol»

Con la determinazione n. aR.M.316/D93 del 13 settembre 2006 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Eg S.p.a.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

SEDATOL:

«sciroppo» 1 flacone 150 g - 008081034;

30 capsule - 008081046.

06A08571

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Nuove perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero il 15 settembre 2006 e riguardano i territori dei comuni di Maruggio, Presicce, Tricase, Lequile, Tuglie, Alliste, Salice Salentino, Leverano, Uggiano la Chiesa, San Pietro Vernotico, Giovinazzo, Toritto, Conversano, Adelfia e Vieste. Il piano stralcio di assetto idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell'Autorità.

06A08639

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-224) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.